



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Prof. Gaetano Manfredi
SEDE

Al Ministro della Salute

On. Roberto Speranza
SEDE

e p.c.

Al Direttore Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca

dott.ssa Maria Letizia Melina
SEDE

Oggetto: Mozione sul conferimento di contratti di formazione specialistica ai laureati in possesso di lauree diverse dalla laurea in medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Adunanza del 29 luglio 2020

il CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421" che al comma 3 dell'articolo 15 del Titolo V, dispone l'obbligatorietà del possesso del titolo di specializzazione anche per i laureati "non medici", tra i requisiti indispensabili per l'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";

VISTA la legge n. 401 del 29 dicembre 2000, "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 146 del 27 gennaio 2006, "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria"

VISTO il Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO l'art. 2-bis del Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42 (convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89) "recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", che ha previsto che "nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401"

VISTO il Decreto Interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016, "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici";

VISTO il Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, "recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto 4 febbraio 2015, n. 68, identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

VISTO l'art. 1, comma 471, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che estende le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari e conseguentemente modifica la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica in «Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica».

VISTO il Decreto n. 50 del 21 gennaio 2019, "Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica".

VISTA la legge n. 77 del 17 luglio 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che estende anche ai laureati con lauree diverse dalla laurea in medicina e chirurgia iscritti agli ultimi anni delle scuole di specializzazione di area sanitaria la possibilità di accedere alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario.

CHIEDE

- che si pervenga con urgenza alla ridefinizione organica della materia prevista dal Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, e che, al fine di garantire uniformità di trattamento agli studenti iscritti alle specializzazioni di area sanitaria, sia previsto per gli iscritti a Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria in possesso di laurea diversa dalla laurea in medicina e chirurgia uno specifico contratto di formazione specialistica, come peraltro già disposto dall'art. 8 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401;
- che sia individuato, con cadenza triennale, il fabbisogno di specialisti non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, sia in area pubblica sia in area privata, secondo le modalità previste per i medici specialisti dall'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e che con l'ausilio dell'Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica sia determinato annualmente il numero, adeguato al fabbisogno, degli specialisti da formare per ciascuna categoria e tipologia di specializzazione per definire il numero dei contratti di formazione necessari;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

- che per garantire agli specializzandi la qualità della formazione l'Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica si occupi di individuare gli standard per l'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici.

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Vicino)